

Comune di Oristano

Provincia di Oristano

Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio Procedimenti

Disciplinari.

Repubblica Italiana

L'anno duemila ventuno, addì _____ del mese di _____, fra i signori:

- _____, nato a _____ il _____
e domiciliato per la carica presso il Comune di _____, il quale
interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di
_____ (codice fiscale _____);

e

- _____, nato a _____ il _____
e domiciliato per la carica presso il Comune di _____, il quale
interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di
_____ (codice fiscale _____);

Premesso che:

- l'art. 30, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede la possibilità per i Comuni di stipulare tra loro convenzioni per la gestione associata tra i Comuni al fine di realizzare modalità più efficienti di funzioni e servizi a livello locale oltre a una migliore capacità di soddisfacimento dei bisogni collettivi;
- i Comuni di Oristano e Iglesias, hanno deciso di associarsi per la gestione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, al fine di poter dare risposte organizzative

contenendo i costi in modo significativo evitando, altresì, forme alternative di esternalizzazione del servizio;

- le funzioni oggetto della convenzione sono quelle riguardanti il componente monocratico dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari negli eventuali procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti dei Comuni aderenti alla Convenzione. Tale necessità organizzativa si rende necessaria in conseguenza dei compiti aggiuntivi affidati ai rispettivi Segretari generali dei suddetti Comuni, consistenti nell'assunzione del ruolo di Responsabili della prevenzione della corruzione, rispettivamente nominati con:

- decreto del Sindaco del Comune di Oristano n° 18 del 9 aprile 2013.

- decreto del Sindaco del Comune di Iglesias n. 6 del 7 ottobre 2013.

A seguito dell'assunzione dei nuovi compiti è sorta una evidente incompatibilità dei suddetti Segretari generali rispetto alla funzione di soggetto istruttore delle eventuali segnalazioni di illeciti disciplinari con la funzione di componente monocratico dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari. Le Amministrazioni Comunali, al fine di eliminare la predetta causa di incompatibilità, intendono garantire lo svolgimento della funzione di cui sopra mediante la stipula di una convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- che i Comuni di Oristano e Iglesias hanno approvato lo schema di convenzione, rispettivamente, con deliberazioni:

▪ Consiglio comunale di Oristano n. ____ del _____,

▪ Consiglio comunale di Iglesias n. ____ del _____;

ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, approvata la premessa come parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto.

I Comuni di Oristano e Iglesias si associano per la gestione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, esclusivamente per quanto riguarda le funzioni di componente monocratico nei procedimenti disciplinari nei confronti dei Dirigenti dei Comuni suddetti.

Articolo 2 - Capofila.

Il Comune capofila è individuato nel Comune di Oristano.

Articolo 3 - Durata.

La convenzione decorre dal ___/___/2021 e avrà scadenza il ___/___/2023. La convenzione può essere rinnovata, con espressa deliberazione dei rispettivi Consigli comunali.

Articolo 4 – Soggetti operanti in Convenzione.

I soggetti operanti in convenzione sono i rispettivi Segretari generali dei Comuni di Oristano e Iglesias.

Articolo 5 – Modalità di espletamento del servizio.

I Segretari generali citati svolgono le funzioni di titolare dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari nel Comune ove non prestano servizio.

La prestazione è effettuata da ciascuno dei suddetti Segretari, a seguito del ricevimento della segnalazione di illecito disciplinare.

Entro 10 giorni dalla stipula della presente convenzione, i Segretari apportano le opportune proposte di modifica ai rispettivi regolamenti comunali al fine di armonizzare le norme procedurali dei Comuni aderenti alla convenzione.

Articolo 6 - Trattamento economico.

Ai Segretari generali dei Comuni in convenzione non sarà dovuto alcun compenso oltre il rimborso delle spese di viaggio per il raggiungimento della sede diversa dalla sede di titolarità, stabilito in 1/5 del costo della benzina e il relativo buono pasto, se ne ricorrono i presupposti.

La prestazione di cui sopra è comunque valutabile ai fini della maggiorazione della retribuzione di posizione.

Articolo 7 - Rapporti finanziari.

In rapporto alle modalità dell'espletamento del servizio dei Segretari stabilita all'art. 5, le spese per il rimborso delle spese di viaggio per il raggiungimento della sede e per gli eventuali buoni pasto, saranno poste a carico del Comune richiedente la prestazione:

Il Comune capofila liquiderà ai Segretari del servizio in convenzione, i rimborsi delle spese di viaggio e ai buoni pasto, con cadenza semestrale. Il Comune capofila effettuerà il riparto delle spese sostenute per il servizio convenzionato entro 15 giorni dalla fine di ogni semestre e lo trasmetterà agli Enti, che rimborseranno le quote di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 8 - Consultazioni.

I Sindaci dei Comuni convenzionati si incontreranno, dopo un anno dalla data di decorrenza della convenzione, per verificare il funzionamento complessivo del servizio di U.P.D..

Articolo 9 - Scioglimento.

La convenzione potrà essere sciolta:

- a) consensualmente, con deliberazioni consiliari dei Comuni convenzionati;
- b) unilateralmente, con deliberazione consiliare di uno dei Comuni, con decorrenza dalla data di ricezione di copia della deliberazione.

Articolo 10 - Rinvio.

Per quanto non previsto dalla convenzione, si rinvia alla normativa di settore, ai contratti collettivi nazionali di categoria e alle eventuali deliberazioni del Ministero degli Interni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Oristano

Il Sindaco del Comune di Iglesias